Allegato n° 2.7.A

MODELLO DELIBERA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTESA, DI ACCOGLIENZA SCOPERTA E COPERTA, DI AMMASSAMENTO, DI ACCOGLIENZA/AMMASSAMENTO E DI DEPOSITO DA UTILIZZARSI IN CASO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTESA, DI ACCOGLIENZA SCOPERTA E COPERTA, DI AMMASSAMENTO, DI ACCOGLIENZA/AMMASSAMENTO E DI DEPOSITO DA UTILIZZARSI IN CASO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n. 62 in data 30.11.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2026;
- Consiglio Comunale n. 68 in data 21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;
- Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato 2024 2026;

Richiamati altresì gli obiettivi strategici previsti nel DUP per gli anni 2024-2026, alla Missione 11 Soccorso Civile, in particolare il "Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali";

Premesso:

- che a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- che all'art. 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 vengono indicate la Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione Civile;
- che all'art. 2 del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 sono definite attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- che all'art. 3, comma 1, lettera C del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 i Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, Autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni e che le attribuzioni sono disciplinate dall'art. 6 del suddetto D.Lgs. 1/2018;
- che all'art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare così come disciplinato al comma 1 lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
- che ai sensi dell'art. 6 "Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane" della Legge Regionale n. 1/2005, nonché dal Metodo "*Augustus*" predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, si evince che il

Sindaco è tenuto a predisporre una struttura operativa locale denominata COC (Centro Operativo Comunale):

- che con delibera di Giunta comunale n. 143 del 26/04/2001 è stato istituito il C.O.C. Centro Operativo Comunale, struttura a supporto del Sindaco, per la direzione e coordinamento delle attività di emergenza legate alla protezione civile, aggiornato successivamente;
- che in passato con delibera di Giunta comunale n. 132 del 26/07/2013 sono state individuate aree da utilizzare in caso di emergenza, riferendosi alle indicazioni pervenute dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dalla Regione Emilia-Romagna;

Fatto presente che le aree individuate sono da definirsi sinteticamente nel seguente modo:

- aree di attesa scoperta per l'assistenza e l'informazione tempestiva della popolazione in caso di evento calamitoso;
- aree di attesa coperta;
- aree di accoglienza scoperte per l'allestimento di tendopoli, moduli abitativi;
- aree di accoglienza coperte per l'alloggio temporaneo e immediato di sfollati;
- aree di ammassamento per ospitare i soccorritori, la colonna mobile regionale o del sistema delle Regioni;
- aree di accoglienza/ammassamento ;
- depositi e magazzini.

Dato atto che le singole aree potranno essere inserite negli strumenti informativi territoriali di laddove presenti, al fine della pianificazione di emergenza;

Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento dell'individuazione delle aree da utilizzare in caso di emergenza, tenuto conto degli studi di Microzonazione sismica e di analisi della condizione di limite per l'emergenza (CLE), e riferendosi alle successive indicazioni pervenute dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e dalla Regione Emilia-Romagna;

Richiamati:

- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile"
- La Legge Regionale n. 1/2005;

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Tecnica,, in ordine alla regolarità tecni-
a e del Direttore dell'Area Economico Finanziaria,, in ordine alla regolarità contabile,
ilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, riportati in allegato;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1. Di approvare l'elenco riportato in allegato 1 che definisce le aree di attesa, d'accoglienza coperte e scoperte, di ammassamento, di accoglienza/ammassamento e di deposito da utilizzare in caso di emergenze di protezione civile, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare la scheda monografica di Area di accoglienza e ricovero riportata in allegato 2, compresa di planimetria, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 3. Di dare mandato al Direttore dell'Area Tecnica di provvedere autonomamente ad eventuali modifiche non sostanziali ai presenti allegati 1 e 2;
- 4. Di stabilire che di conseguenza si conformano le schede del Piano d'Emergenza Comunale di Protezione Civile relative alle aree da utilizzare in caso di protezione civile;

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di consentire l'immediata applicazione delle previsioni in essa contenute.